

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 17 novembre 2020

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 35/2020

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PER ESERCENTI ATTIVITA' DI VENDITA DI BENI E SERVIZI
NEI CENTRI STORICI TURISTICI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 13 novembre il provvedimento n. 352471/2020 contenente il modello allegato alla presente circolare, insieme alle relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la richiesta del contributo a fondo perduto spettante agli esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici, come previsto dall'art. 59 del Decreto "Agosto" (*cf.* circolare di Studio n. 27/2020, § 3).

Si ricorda che tale disposizione riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle "zone A" o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che abbiano registrato prima dell'emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero almeno pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, verificato "*in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici*". Le istruzioni alla compilazione dell'istanza riportano l'elenco dei 29 Comuni interessati, che sono i seguenti: Venezia,

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è invece riferito all'intero territorio dei suddetti Comuni.

Nell'istanza il richiedente deve quindi dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto esercente le attività nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell'art. 59 del D.L. n. 104/2020 (Decreto "Agosto").

L'istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019 (ai fini del requisito del calo del fatturato per almeno 1/3, condizione non richiesta per inizio dell'attività dal 1° luglio 2019), nonché il codice catastale dei predetti Comuni, l'IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi richiede il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Come noto, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019, differenziata in base all'ammontare di ricavi o compensi:

- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- **5%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In presenza dei requisiti indicati, viene garantito comunque un contributo minimo per un importo **non inferiore a 1.000 euro** per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Questo importo minimo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019 nelle

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

zone A dei comuni turistici. In ogni caso, l'ammontare del contributo **non può essere superiore a 150.000 euro.**

L'istanza può essere trasmessa non oltre il 14 gennaio 2021.

Quanto alle modalità di presentazione, l'istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate ed è trasmessa, direttamente o tramite intermediari, mediante tale servizio web.

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal 18 novembre 2020 e non oltre il 14 gennaio 2021.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate ("la mia scrivania") e nella sezione "Consultazione degli invii effettuati" dell'applicazione web predisposta per l'invio (portale "Fatture e Corrispettivi"). Al soggetto richiedente viene comunque inviata una PEC.

L'Agenzia delle Entrate eroga quindi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accredito diretto sul conto intestato al soggetto richiedente.

In ogni caso, il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

